

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 576 del 11.11.16

Oggetto: Protocollo di intesa interdipartimentale tra l'ARPA Sicilia e l'UREGA per l'utilizzazione temporanea di personale dell'UREGA presso ARPA Sicilia

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118 del 30.07.2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia*", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente Regione Siciliana, prot. n. 41509 del 17/06/2016 assunta al prot. ARPA al n. 39281 del 20/06/2016, di notifica del DDG n. 528 del 17/06/2016 riguardante l'approvazione del D.D.G. ARPA n. 198 del 12/04/2016 avente per oggetto "*Adozione del Piano Aziendale 2016/2018 del Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018 e del Bilancio economico di Previsione anno 2016 di ARPA*";

CONSIDERATO che ARPA Sicilia, come ampiamente e in più sedi rappresentato, vive una cronica carenza di personale, tale da compromettere allo stato lo svolgimento di alcune delle proprie funzioni, e in particolare in alcuni ambiti di rilevanza strategica, quali il settore degli acquisiti e del provveditorato;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n.12 del 12 luglio 2011 che ha istituito l'UREGA, quale struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con competenza specifica nel settore delle gare di appalto pubblico;

VISTA la nota prot. n. 70328 del 03/11/2016 con cui il Direttore Generale di ARPA Sicilia, in ragione delle esigenze sopra rappresentate, ha manifestato l'intenzione di costituire un gruppo di lavoro ad hoc, con il coinvolgimento di personale in servizio presso l'UREGA;

VISTO l'art.39 della legge regionale n.6 del 14/05/2009, secondo cui "*Al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi TITOLO e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, (...) presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione*";

VISTO l'art.6 della l.r.n.5 del 19 maggio 2005 secondo cui "*Il trattamento economico fondamentale per il personale regionale in posizione di comando presso agenzie regionali è a carico dei rami di amministrazione di provenienza. Al predetto personale, per il trattamento giuridico, economico e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali*

dell'amministrazione di provenienza. (...)Per il trattamento economico accessorio di tutto il personale comandato si applica la disciplina contrattuale collettiva regionale”;

VISTO il D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 recante disposizioni in tema di orario di lavoro;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”, da sottoscrivere, ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo, con firma digitale, pena la nullità degli stessi;

RITENUTO, pertanto, opportuno attivare un accordo tra ARPA e UREGA che definisca le modalità per l'utilizzo temporaneo presso ARPA di personale a tempo indeterminato dell'UREGA, al fine di supportare l'Agenzia nell'espletamento delle procedure di gara, con accelerazione delle relative procedure;

VISTO il testo dello schema di accordo allegato con cui le parti convengono che il dott. Emanuele Amodéo ed il Geom. Antonino Treppiedi, dipendenti dell'UREGA, siano collocati in distacco parziale presso ARPA Sicilia per complessive 10 ore, da prestare preferibilmente per intero nella giornata del mercoledì - continuando a rendere presso l'UREGA la restante parte della propria attività, per complessive 36 ore settimanali in totale - e con cui si conviene che i medesimi lavoratori possa prestare attività lavorativa pomeridiana presso ARPA per un tempo non superiore a 12 ore settimanali.

PRESO ATTO che, a fronte dell'utilizzazione temporanea dei lavoratori interessati, l'UREGA continuerà a corrispondere integralmente e direttamente il trattamento economico fondamentale mentre ARPA Sicilia corrisponderà direttamente il solo trattamento economico accessorio connesso alle ore di lavoro prestate presso l'Agenzia ulteriori rispetto alle 36 ore complessive settimanali d'obbligo per un tempo non superiore a 12 ore settimanali;

RITENUTO di dover assumere a carico di ARPA Sicilia l'onere economico presunto per l'espletamento da parte dei lavoratori di cui sopra di attività lavorativa presso l'Agenzia non superiore a 12 ore settimanali che si quantifica in via presuntiva in relazione alle categorie di riferimento in un importo massimo annuo complessivo, di € 25.911,53 da imputare nel competente bilancio di esercizio secondo il principio di cassa;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'oggetto, allegato al presente decreto, nella versione concordata dalle parti;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. **Approvare** lo schema di convenzione tra l'ARPA Sicilia e UREGA che definisce le modalità per l'utilizzo temporaneo presso ARPA di personale a tempo indeterminato dell'UREGA, al fine di supportare l'Agenzia nell'espletamento delle procedure di gara, con accelerazione delle relative procedure, nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Individuare** d'intesa con l'UREGA e come indicato nello schema di convenzione, il dott. Emanuele Amodéo ed il Geom. Antonino Treppiedi, dipendenti dell'UREGA da collocare in distacco parziale presso ARPA Sicilia per complessive 10 ore, da prestare preferibilmente per intero nella giornata del mercoledì - continuando a rendere presso l'UREGA la restante parte della propria attività, per complessive 36 ore settimanali in totale - e autorizzare gli stessi a prestare attività lavorativa pomeridiana presso ARPA per un tempo non superiore a 12 ore settimanali ulteriori rispetto alle 36 ore complessive settimanali d'obbligo.
3. **Disporre** che in ossequio all'art.6 della l.r.n.5 del 19 maggio 2005, il trattamento economico fondamentale per il personale UREGA in distacco temporaneo presso ARPA continuerà ad essere a carico dei rami di amministrazione di provenienza.

4. **Assumere** a carico di ARPA Sicilia l'onere economico presunto per l'espletamento da parte del personale UREGA di cui al punto 2 di attività lavorativa presso l'Agenzia non superiore a 12 ore settimanali, che si quantifica in via presuntiva in relazione alle categorie di riferimento in un importo massimo annuo complessivo, di € 25.911,53 da imputare nel competente bilancio di esercizio secondo il principio di cassa, per come segue:
 - € 19.526,40, quale compenso, sul conto 25.40.30;
 - € 4.725,39, per oneri previdenziali e assistenziali, sul conto 25.40.31
 - € 1.659,74 per IRAP, sul conto 37.01.01
5. **Dare mandato** agli Uffici Competenti di procedere alla trasmissione del testo di accordo approvato con il presente atto all'UREGA per la sottoscrizione, con firma digitale ai sensi dell'art.15 della l.n.241 del 1990.
6. **Inviare** il presente decreto alla SA 4 affinché curi per quanto di competenza gli aspetti discendenti la sottoscrizione e connessi con la gestione del personale in utilizzazione temporanea nelle modalità individuate nella convenzione in argomento.
7. **Nominare** responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 10 del 30/04/1991 e ss. Mm. Ed ii., il dott. V. Ciringione, Responsabile della Struttura SA 3 di ARPA Sicilia, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.
8. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori

Il Funzionario
(Dott.ssa *Federica Rodi*)

Il Dirigente Responsabile della SA 1
Affari Generali e Legali
(Dott.ssa *M.C. Curti*)

Visto di Regolarità contabile
Il Dirigente Responsabile della SA 2
(dott. *V. Ciringione*)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *F. Licata di Baucina*)

PROTOCOLLO DI INTESA INTERDIPARTIMENTALE

TRA

L'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico ,
con sede legale in Palermo, via Munter n.21, Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827 legalmente rappresentato dall'Ing.Vincenzo
Palizzolo, nella qualità di Dirigente Generale;

E

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia,
di seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede legale in Palermo, via San
Lorenzo Colli n. 312/g, Codice Fiscale 97169170822, Partita I.V.A.
05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott.
Francesco Licata di Baucina, nominato con D.A. n. 118/GAB del 30 luglio
2012.

SI PREMETTE E CONSIDERA QUANTO SEGUE

VISTO l'art. 90 della L.R. n. 6 del 2001, che ha istituito l'ARPA Sicilia,
quale ente strumentale della Regione Siciliana, soggetto al controllo e
vigilanza dell'Assessorato Territorio e Ambiente, da cui promanano gli
indirizzi programmatici;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia vive una cronica carenza di personale,
tale da compromettere allo stato lo svolgimento di alcune delle proprie
funzioni;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n.12 del 12 luglio 2011 che ha istituito
l'UREGA, quale struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con
competenza specifica nel settore delle gare di appalto pubblico;

VISTO l'art.39 della legge regionale n.6 del 14/05/2009, secondo cui *“Al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi enti a qualsiasi TITOLO e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, (...) presso amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione”*;

VISTO l'art.6 della l.r.n.5 del 19 maggio 2005 secondo cui *“Il trattamento economico fondamentale per il personale regionale in posizione di comando presso agenzie regionali è a carico dei rami di amministrazione di provenienza. Al predetto personale, per il trattamento giuridico, economico e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali dell'amministrazione di provenienza. (...)Per il trattamento economico accessorio di tutto il personale comandato si applica la disciplina contrattuale collettiva regionale”*;

VISTO il D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 recante disposizioni in tema di orario di lavoro;

RITENUTO, pertanto, opportuno attivare un accordo che consenta ad ARPA Sicilia di avvalersi, con le modalità di seguito indicate, delle professionalità e delle competenze specifiche del personale dell'UREGA al fine di generare incrementi di efficienza e produttività, con snellimento delle procedure;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale, pena la nullità degli stessi; tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli atti menzionati nel presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente accordo, al fine di generare incrementi di efficienza e produttività, si definiscono le modalità con cui si consente l'utilizzo temporaneo da parte di ARPA Sicilia di personale a tempo indeterminato dell'UREGA, al fine di supportare l'Agenzia nell'espletamento delle procedure di gara, con accelerazione delle relative procedure.

In particolare, l'UREGA, per le finalità del presente atto, dispone e autorizza il dott. Emanuele Amodeo con categoria Istruttore Direttivo, posizione economica C 8 ed il Geom. Antonino Treppiedi con categoria Istruttore Direttivo, posizione economica C 6, propri dipendenti a tempo indeterminato, a prestare attività presso ARPA Sicilia, come di seguito indicato e con l'assenso degli stessi dipendenti interessati, che, a tale fine, controfirmano il presente protocollo. In particolare, si stabilisce che il dott. Emanuele Amodeo ed il Geom. Antonino Treppiedi siano collocati in distacco parziale presso ARPA Sicilia per complessive 10 ore, da prestare preferibilmente per intero nella giornata del mercoledì, continuando a

rendere presso l'UREGA la restante parte della propria attività, per complessive 36 ore settimanali in totale.

Inoltre, i lavoratori, oltre le 36 ore settimanali di servizio d'obbligo prestate presso l'UREGA e presso l'ARPA in distacco parziale per 10 ore da prestare preferibilmente nella giornata del mercoledì, sono autorizzati a prestare attività lavorativa pomeridiana presso ARPA per un tempo non superiore a 12 ore settimanali.

Art.3 – Modalità

L'utilizzazione del dipendente da parte di ARPA Sicilia dovrà svolgersi per mansioni ascrivibili alla categoria e al profilo professionale posseduti dal lavoratore interessato e in relazione alle esigenze organizzative dell'Agenzia, senza comunque arrecare pregiudizio alla svolgimento dell'attività lavorativa presso l'UREGA.

L'UREGA mantiene la titolarità del rapporto di dipendenza organica con il lavoratore autorizzato, e, pertanto, la gestione degli istituti connessi con il servizio del lavoratore, quali assenze per malattia, ferie, congedi, permessi, ecc... compete esclusivamente all'UREGA.

L'articolazione dell'orario di lavoro presso ARPA Sicilia sarà concordata dal dipendente autorizzato direttamente con l'Agenzia. Si stabilisce, comunque, che, in ossequio all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media complessiva dell'orario di lavoro non dovrà essere superiore a 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario. Inoltre, si dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico – fisiche del lavoratore. Al riguardo, si stabilisce che nel periodo di ferie concesse ai dipendenti, ARPA non potrà usufruire della prestazione lavorativa dei dipendenti nel medesimo

periodo .

Art. 4 - Durata e decorrenza

Il presente protocollo è valido ed efficace a decorrere dalla data della sottoscrizione ed ha durata di 1 anno. Potrà, comunque, essere risolto anticipatamente in qualunque momento per mutuo consenso, formalmente espresso dalle parti, o per recesso unilaterale, o per volontà espressa dai dipendenti interessati.

Art. 5 – Oneri

A fronte dell'utilizzazione temporanea del lavoratore interessato, così come stabilito dal sopra citato art.6 della l.r. n.5 del 2005, l'UREGA continuerà a corrispondere integralmente e direttamente al lavoratore il trattamento economico fondamentale connesso all'espletamento delle 36 ore settimanali d'obbligo. ARPA Sicilia corrisponderà direttamente al lavoratore, per la categoria e posizione economica di appartenenza, il trattamento economico accessorio connesso alle ore di lavoro prestate presso l'Agenzia ulteriori rispetto alle 36 ore complessive settimanali d'obbligo.

Art.6 - Obbligo di riservatezza

Si da atto che tutte le informazioni, procedimenti e dati di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa di cui al presente accordo sono da considerarsi riservati, e pertanto, non divulgabili. In tal senso, il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati e si impegna in tal senso con la sottoscrizione del presente atto.

Art.7 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 -

Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D.Lgs. 196/03.

Art.8 – Conflitto di interessi

Le parti danno atto di non essere a conoscenza di alcuna cause ostative e/o di incompatibilità, di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale nei confronti dei dipendenti autorizzati, i quali espressamente confermano, con la controfirma del presente atto.

Art. 9 - Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

I lavoratori sottoscrivono unitamente alle parti il presente accordo prestando il proprio consenso alle intese, per gli aspetti di proprio interesse.

Per Dipartimento Regionale Tecnico

Per ARPA Sicilia

Il Dirigente Generale

Il Direttore Generale

(Ing. Vincenzo Palizzolo)

(Dott. F. Licata di Baucina)

Per l'assenso

dott. Emanuele Amodeo

Geom. Antonino Treppiedi

Palermo, _____

